

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei concernente l'aggregazione
dei Comuni di Bidogno, Capriasca, Corticiasca, Lugaggia**

(del 4 dicembre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2007 n. 5980 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bidogno, Capriasca, Corticiasca, Lugaggia in un nuovo Comune denominato Comune di Capriasca, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali generali per la legislatura 2008-2012.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Capriasca.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 35 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 9 membri.

Art. 5 Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Bidogno-Corticiasca
- circondario 2: Cagiallo
- circondario 3: Campestro
- circondario 4: Lopagno
- circondario 5: Lugaggia
- circondario 6: Odogno
- circondario 7: Sala
- circondario 8: Tesserete
- circondario 9: Vaglio

validi per le elezioni del 20 aprile 2008. Successivamente farà stato il Regolamento comunale.

Art. 6 Quale sostegno finanziario al progetto è stabilito il versamento di un contributo unico di fr. 5'350'000.– da destinare al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Capriasca, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%.

Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2008 e 2011) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune.

L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5 % p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2008, pari a fr. 350'000.--.

Art. 7 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza dell'agosto 2007, il Consiglio di Stato si impegna inoltre a:

- coprire il disavanzo cumulato fino al 31.12.2007 nei Comuni di Bidogno e Corticiasca sulla base dei consuntivi 2007 attraverso i contributi supplementari dell'art. 22 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (stimato a circa 1.5 mio. di franchi);
- erogare ai sensi della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale un contributo massimo del 60% dell'investimento netto nel settore scolastico, fino ad un massimo di **4 milioni di franchi**;
- erogare ai sensi della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale un contributo di **1 milione di franchi** per la riduzione del debito residuo del Consorzio Depurazione Media Capriasca;
- erogare ai sensi della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale un contributo di **2 milioni di franchi** per l'investimento di risanamento dell'impianto di depurazione del Consorzio Depurazione Medio Cassarate o di allacciamento all'IDA di Bioggio;
- mantenere, limitatamente agli investimenti iniziati nel primo quadriennio, l'aliquota di sussidio per le opere di canalizzazione alle percentuali in vigore attualmente nei singoli Comuni;
- esaminare la sostenibilità finanziaria per il nuovo Comune di Capriasca dei contributi per il Consorzio centro sportivo e balneare della Capriasca, una volta consolidati i dati di gestione e di realizzazione delle infrastrutture ed eventualmente proporre i necessari correttivi.

Il Consiglio di Stato si è inoltre impegnato a non modificare sostanzialmente la gestione delle strade cantonali situate nel comprensorio interessato dall'aggregazione dei due Comuni e a trattarle in modo paritario all'intera rete stradale cantonale.

Art. 8 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 9 Il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ognuno degli attuali Comuni fintanto che saranno disponibili i dati sulle risorse fiscali degli stessi. Il moltiplicatore di imposta applicabile per il calcolo del contributo ai sensi combinati degli artt. 5 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LPI sarà quello degli attuali Comuni per il contributo del 2008, in seguito varrà per tutti il moltiplicatore applicato dal nuovo Comune.

Art. 10 In attesa degli sviluppi relativi all'ipotizzata cessione della proprietà e della gestione degli impianti ora del CDC al Consorzio depurazione acque Medio Cassarate, il CDC, la cui giurisdizione si estende unicamente ai Comuni di Bidogno e Capriasca, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune di Capriasca. Quest'ultimo subentra nei diritti e negli obblighi del citato Consorzio.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bidogno, Capriasca, Corticiasca, Lugaggia. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 12 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo della Capriasca: Capriasca, Origgio, Ponte Capriasca

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 4 dicembre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 gennaio 2008 n. 10)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo**concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 392'000.– per la sostituzione del sistema di acquisizione dati e per la sostituzione di 14 analizzatori di gas della rete di rilevamento della qualità dell'aria**

(del 21 gennaio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 settembre 2007 n. 5971 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È concesso un credito di fr. 392'000.– per la sostituzione del sistema di acquisizione dati e per la sostituzione di 14 analizzatori di gas della rete di rilevamento della qualità dell'aria.

Art. 2 Il credito va iscritto al conto uscite per investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua e del suolo.

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 gennaio 2008

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 23 gennaio 2008 n. 11)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder